LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 23-03-2000 REGIONE TOSCANA

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

Titolo II: Imprese Turistiche,

Capo Primo: Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici.

ARTICOLO 3

Funzioni delle Province

- 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di:
- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) formazione e qualificazione professionale;
- c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;
- d) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;
- e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;
- f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;
- g) istituzione e tenuta dell'Albo delle associazioni Pro-loco.

ARTICOLO 4

Funzioni dei Comuni

- 1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:
- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

ARTICOLO 20

Finanziamenti

- 1. La Regione determina l'entità dello stanziamento da destinare a ciascuna APT per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo...
- 4. Le APT provvedono alle spese di funzionamento e di attività anche mediante:
- a) contributi da parte delle Province, dei Comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio dei compiti istituzionali svolti;

ARTICOLO 31

Aree di sosta

- 1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.
- 1. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
- 2. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

Per quanto riguarda i finanziamenti esiste una legge Docup Obiettivo 2 2000-2006, misura 2.1.1 "Strutture complementari al turismo". Tale normativa prevede specificamente l'erogazione di contributi per la costruzione di aree attrezzate per sosta di autocaravan, con l'esclusione di parcheggi a raso.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001).**

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.